

Convenzione di collaborazione tra AMAP e l'Università politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - per la realizzazione di attività di miglioramento della tartuficoltura” ai sensi dell’articolo 13 lettera b) della L.R. 5/13

TRA

L' Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” con sede in Via dell'Industria, n. 1 – 60027 Osimo (AN) - Codice Fiscale/P.IVA: 01491360424 – rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Bordoni, nato a Senigallia (AN) il 25.01.1959, di seguito denominata “Agenzia”;

E

il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, codice fiscale e P. Iva 00382520427 con sede al Ancona, via Breccie Bianche di seguito denominato “D3A”, rappresentato dal Prof. Davide Neri nato a Cesena (FC) il 20/07/1961 domiciliato per la carica in Ancona, via Breccie Bianche; , in qualità di Direttore del D3A

PREMESSO :

- che la Legge Regionale n. 5/2013 stabilisce che il gettito della tassa sui tartufi riferito alla quota spettante alla Regione Marche sia destinato alle finalità degli interventi contemplati al comma 2 articolo 2 della norma, ad azioni di miglioramento ed alla valorizzazione della tartuficoltura;
- che con Decreto del Dirigente ASSAM n. 366 del 25/11/2022 è stato approvato il progetto di sperimentazione inerente la tartuficoltura a valere sulla quota regionale della tassa di concessione per l'anno 2022 e che il progetto in parola prevede fra l'altro il coinvolgimento di Enti di Ricerca e /o Dipartimenti universitari ai quali affidare specifiche linee sperimentali;
- che AMAP, nell'ambito delle linee di attività sperimentali concernenti la tartuficoltura individuate nel progetto su menzionato, ha ritenuto prioritario affrontare tematiche correlate agli effetti dei cambiamenti climatici su queste tipologie di investimenti;
- che D3A ha proposto alla scrivente Agenzia una prova sperimentale in tartufaia coltivata produttiva nella quale verrà monitorato congiuntamente l'effetto dell'installazione di reti a medio grado di ombreggiamento sulla temperatura e l'umidità del suolo e sulla capacità fotosintetica della chioma, allo scopo di ridurre gli stress climatici e consentire una piu' equilibrata crescita dei carpofori;
- che un ulteriore effetto dei cambiamenti climatici è costituito dall'accelerazione della fine del ciclo produttivo di molti impianti, i quali, superati i 10-15 anni dall'avvio della fase produttiva mostrano un calo progressivo e significativo della produzione;
- che anche riguardo a tale criticità D3A ha avviato uno studio nell'ambito del progetto ReACT,

cofinanziato dalla misura 16.1 del PSR Marche 2014-2020 nell'ambito del quale si sono ottenuti risultati incoraggianti nel ripristino di una tartufaia improduttiva attraverso l'impiego di sostanza organica come pacciamante, tanto che 24 mesi dopo il trattamento sono riapparsi pianelli nell'intorno delle piante tartufigene e che, va considerato che il suddetto progetto React è in via di conclusione e la tematica affrontata deve necessariamente proseguire l'iter sperimentale anche perché il declino delle tartufaie mature è uno dei temi di grandissima attualità che interessa ormai una parte considerevole degli impianti finanziati con i fondi pubblici negli ultimi 20 anni;

- che un ulteriore settore sperimentale di interesse strategico è dato necessità di acquisire un protocollo operativo per la certificazione di secondo livello di piante micorrizzate attuato tramite l'applicazione di una biotecnologia nota come real time PCR, procedura che può essere testata e validata attraverso l'affiancamento e grazie all'esperienza nel settore da parte di D3A;
- che l'art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m. rileva che è possibile stabilire accordi tra pubbliche amministrazioni nel caso vengano ravvisate le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo realizza una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le amministrazioni interessate sono tenute a svolgere è prestata nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni;
 - b) l'attuazione della cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.05.2017 in merito all'adozione di modelli convenzionali nei rapporti negoziali *"i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno"*.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'accordo è la realizzazione di attività di miglioramento della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 13 lettera b) della L.R. 5/13, da realizzare così come specificate nel dettaglio nei successivi articoli 3 e 4 del presente atto;

Art. 2 – REFERENTI DEL PROGETTO

Per l'attuazione dell'attività della presente convenzione ciascuna delle parti designerà uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.

Art. 3 – IMPEGNI A CARICO DI UNIVPM

L'Università, attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) si impegna a realizzare le seguenti attività:

AZIONE 1: MITIGAZIONE DEGLI STRESS CLIMATICI IN TARTUFAIE COLTIVATE DI TUBER MELANOSPORUM ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI RETI OMBREGGIANTI.

Premesso che la coltivazione del tartufo nero pregiato, molto diffusa in alcune aree vocate della regione, sta risentendo in maniera considerevole dei cambiamenti climatici ed in particolare degli stress idrici e termici della stagione estiva che condizionano negativamente quantità e qualità delle produzioni di carpori.

L'obiettivo della presente sperimentazione è ridurre gli stress climatici nel periodo di estivo al fine di consentire una crescita dei carpori equilibrata e meno dipendente dai caratteri della stagionalità anche in tartufaie dove l'intervento irriguo è difficoltoso.

La prova verrà condotta in una tartufaia coltivata produttiva nella quale D3A provvederà ad installare reti a medio grado di ombreggiamento nonché sensoristica attraverso la quale verranno acquisite informazioni circa l'effetto delle reti sulla temperatura e l'umidità del suolo nel pianello e sulla capacità fotosintetica della chioma, attraverso l'impiego di sensori termici ed igrometrici di precisione.

AZIONE 2: RECUPERO DELLA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA DI TARTUFAIA COLTIVATA DI TUBER MELANOSPORUM IN FASE DI DECLINO E/O CHE HANNO TERMINATO DI PRODURRE.

Come altre coltivazioni arboree la tartufaia coltivata di tartufo nero pregiato ha un ciclo produttivo limitato che porta dapprima ad una diminuzione e di seguito all'esaurimento della produzione dopo alcuni anni dall'impianto. Alla fine del ciclo il tartuficoltore è pertanto costretto ad espiantare la tartufaia qualora possibile oppure molto spesso abbandona le cure colturali e la lascia alla libera evoluzione. Nell'ambito del progetto ReACT, cofinanziato dalla misura 16.1 del PSR Marche 2014-2020 si sono ottenuti risultati incoraggianti nel ripristino di una tartufaia improduttiva attraverso l'impiego di sostanza organica come pacciamante, tanto che 24 mesi dopo il trattamento sono riapparsi i pianelli nell'intorno delle piante tartufigene.

L'obiettivo della presente sperimentazione è allungare e/o recuperare la produzione di tartufo nero pregiato attraverso l'applicazione singola e/o ripetuta ad intervalli di tempo

regolari di un composto pacciamante a base di sostanza organica da applicare nell'area del pianello della pianta.

La metodologia prevede l'analisi del suolo, monitoraggio dell'apparato radicale e dell'indice di micorrizzazione, verifica del ripristino della produzione (numero e peso carpofori) in una tartufaia coltivata di nero pregiato costituita da roverelle impiantate nel 2001 che, dopo aver terminato la produzione nell'anno 2017, sono state trattate con sostanza organica nel 2020 e 2021 nell'ambito del progetto ReACT.

AZIONE 3: PREDISPOSIZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA CERTIFICAZIONE DI 2^ LIVELLO DI PIANTE MICORRIZATE ATTRAVERSO LA BIOTECNOLOGIA REAL TIME PCR

La produzione di piante micorrizate da destinare alla tartuficoltura viene effettuata con un discreto successo da diversi vivai italiani. Tuttavia ad oggi, nonostante gli sforzi profusi da alcune regioni, non esiste ancora una metodologia univoca di certificazione del materiale vivaistico. Tale evenienza costituisce un motivo di preoccupazione sia per i tartuficoltori esperti che per i neofiti, dubbiosi che il rischio di circolazione di piante contaminate da tartufi meno pregiati aumenti in conseguenza delle scarse produzioni locali e della dinamicità del mercato estero.

L'obiettivo operativo della sperimentazione è l'individuazione di un protocollo, utilizzando la tecnologia PCR Real Time, per la identificazione molecolare di diverse specie di tartufo, al fine di ottenere un sistema analitico in grado di caratterizzare i profili di DNA relativi alle micorrize presenti nelle piante micorrizate e quelli dei carpofori impiegati per l'inoculo.

Art. 4 – IMPEGNI A CARICO DI AMAP

AMAP collabora con il partner scientifico nell'impostazione e realizzazione delle prove, mettendo a disposizione le strutture nonché il materiale vivaistico necessario a mettere a punto il protocollo operativo di cui all'azione 3.

Art. 5 – IMPEGNI A CARICO DI D3A

A D3A spetta l'impostazione nonché la realizzazione delle azioni di cui ai punti 1, 2 e 3, compresa la scelta degli impianti per lo svolgimento delle prove, l'acquisizione della dotazione e strumentazione necessaria alla realizzazione delle stesse, nonché il rilevamento, l'elaborazione nonché restituzione dei dati.

Inoltre, in una logica più generale, anche in considerazione che le attività legate alla definizione del protocollo di cui al punto 3 verranno realizzate presso la sede UNIVPM di

Ascoli Piceno, l'Ente si rende disponibile a garantire una collaborazione di carattere continuativo con il Centro Tartuficoltura AMAP di Amandola, anche per ragioni di convenienza geografica, attraverso lo scambio di servizi e risorse umane.

Secondo tale ottica l'Ente si impegna :

- a) a svolgere almeno una parte delle attività commissionate o sperimentali in generale concernente il settore della tartuficoltura– laddove tecnicamente ed oggettivamente possibile – presso i centri Tartuficoltura AMAP, che potranno ospitare a tal fine tesisti dottorandi ed assegnisti;
- b) a collaborare alla divulgazione dei risultati acquisiti attraverso la realizzazione di incontri tecnici, seminari, corsi di formazione e quant'altre iniziative utili al trasferimento all'utenza delle conoscenze acquisite.

Art. 5 - PRODOTTI

Per ciascuna azione sperimentale dalla verranno prodotte relazioni inerenti metodologie e risultati ottenuti; nel caso dell'azione 3 verrà messo a punto un protocollo operativo.

Art. 6 – ONERI

AMAP si impegna a corrispondere a D3A un contributo alla ricerca costituito dal rimborso delle spese sostenute in termini di spese straordinarie per personale tecnico specializzato e materiale di consumo e non, necessario per la realizzazione delle attività nonché per le spese sostenute per missioni strettamente correlate all'attività di cui sopra, sino al tetto massimo di euro 30.000 le seguenti modalità:

- **anticipo** per un valore pari al 20% del tetto massimo stabilito, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;
- **primo rimborso** delle spese sostenute e regolarmente rendicontate al momento della presentazione del documento di cui al punto 1) concernente analisi delle principali soluzioni tecniche per l'impianto e la gestione delle tartufaie coltivate;
- **secondo rimborso** delle spese sostenute e regolarmente rendicontate al completamento delle attività previste rispettivamente ai punti 2) e 3) ed alla presentazione delle relative relazioni finali. .

Art. 7 - RISULTATI

I risultati ottenuti saranno di proprietà congiunta di AMAP e di D3A.

Il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di entrambe.

Art. 8 – RESPONSABILITA'

Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Le parti sono tenute, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché alle disposizioni previdenziali ed assistenziali, ciascuna per il proprio personale.

Art. 9 – RISERVATEZZA

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui l'incaricato sia venuto a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata.

ART. 10 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e ha validità di 18 mesi, salvo proroghe concordate tra le parti, per necessità sopravvenute.

ART. 11 - RECESSO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione, da inviare all'altra con preavviso di tre mesi.

Art.12- CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti saranno composte in forma bonaria e stragiudiziale. In caso di controversie non risolvibili in tale forma, competente sarà il Foro di Ancona.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati personali e successive modifiche e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 ed integrazioni, recanti disposizioni tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 241/90, in formato PADESe trasmessa mediante posta elettronica certificata.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università Politecnica delle Marche e viene assolta in modo virtuale come da autorizzazione n.53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate DRE

Marche

Letto approvato e sottoscritto

Data.....

AMAP

D3A

Il Dirigente
(Dr. Andrea Bordoni)

Letto approvato e sottoscritto.
Luogo e data